

1. D: Il Personale ATA neo assunto il 01/09/2024 può partecipare alla procedura?

R: Sì. I requisiti per la partecipazione alla procedura sono:

- Essere assunto a tempo indeterminato in un'area del personale ATA escluso i Funzionari e dell'elevata qualificazione;
- Avere un'anzianità di servizio nell'area di attuale titolarità di almeno 5 anni;

Se, il personale neo assunto possiede i requisiti di servizio può quindi partecipare alla procedura.

2. D: Il servizio prestato dal personale ex LSU successivamente internalizzato è valido ai fini della procedura?

R: NO. Il servizio oggetto di valutazione ovvero valido quale requisito di accesso è esclusivamente quello prestato nelle scuole statali ovvero alle dipendenze degli EE.LL. ante 2000, tenuti a fornire il personale non docente alle scuole statali (Legge 124/99).

3. D: Il Personale appartenente all'area degli assistenti quante domande può produrre?

R: La domanda per tutti i profili è **unica**. Il personale può a propria scelta proporre un'unica istanza: per la I° o per la II° posizione economica.

4. D: Gli assistenti per fare domanda per la II° posizione economica devono già possedere la I° posizione economica?

R: NO. Il personale può optare indifferentemente per la I° o la II° posizione economica.

5. D: Il servizio prestato nelle scuole paritarie può essere oggetto di valutazione?

R: NO. Vale solo quello statale o quello prestato con rapporto di impiego con gli EE.LL. tenuti a fornire il personale non docente alle scuole statali (Legge 124/99).

6. D: Il Personale collocato nelle graduatorie formulate sulla base della precedente disciplina e che abbia già effettuato il corso di formazione può partecipare alla nuova procedura?

R: Al personale collocato nella graduatoria formulata sulla base della precedente disciplina **che abbia già superato il corso di formazione** sarà attribuita, per scorrimento, la posizione economica con precedenza rispetto al restante personale.

7. D: Ai fini della valutazione del servizio, la tabella C al punto 1 cita “il servizio prestato in qualità di personale ATA in altro profilo professionale” rispetto a quello di appartenenza. Tutto ciò sta a significare, per esempio, che colei che presenta domanda per la posizione economica di assistente (amministrativo o tecnico) può chiedere anche la valutazione dell’eventuale servizio prestato come collaboratore scolastico?

R: Sì. In questo caso la valutazione dell’anno di servizio sarà valorizzata con 1 punto proprio perché trattasi di servizio prestato in altro profilo ATA.

8. D: Chi è già in graduatoria per l’attribuzione della prima posizione economica secondo la previgente disciplina avendo completato il corso di formazione e la prova selettiva può partecipare alla procedura per l’attribuzione della II° posizione economica?

R: Sì. Le due posizioni sono indipendenti. Di conseguenza, l’aspirante può legittimamente produrre istanza per l’attribuzione del beneficio economico migliore.

9. D: Sono in graduatoria per l’attribuzione della I posizione economica secondo la previgente disciplina. Se partecipo alla procedura per la II posizione economica decado dalla graduatoria?

R: No. La decadenza non è automatica. Solo se l’aspirante risulterà beneficiario della posizione economica migliore decadrà dalla precedente graduatoria.